

Roma, 9 maggio 2017

Prot. n. 5644.11/2017

RACCOMANDATA A.R.
anticipata via posta elettronica

Spett.le
Petrolifera Adriatica S.p.A.
c.a. A.D. Rag. Federico Petrolini

e, p.c. **Ministero dello Sviluppo Economico**
Ing. Gilberto Dialuce

Spett.le
Esso Italiana S.r.l.
Ing. Paolo Del Bianco

Oggetto: Denuncia reiterata violazione della normativa speciale di settore e degli Accordi collettivi vigenti. Diffida ad adempiere.

Come è noto, il quadro normativo di riferimento, generale e speciale di settore, relativo alla distribuzione dei carburanti prevede – d.lgs. 32/1998, legge 57/2001, legge 27/2012 - che i rapporti normativi ed economici fra i titolari di autorizzazione/fornitori ed i gestori di impianti di distribuzione dei carburanti siano necessariamente regolati nell'ambito di Accordi collettivi di tipo interprofessionale ovvero aziendale, stipulati con le scriventi Federazioni, nella loro qualità di associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Più nello specifico, nell'attualità, i suddetti Accordi collettivi definiscono tra le diverse materie, in applicazione del citato quadro normativo, i criteri di formazione dei prezzi consentiti dal Regolamento (CE) n.330/2010 (prezzo di cessione, prezzo raccomandato, prezzo massimo), oltreché le modalità ed i termini dei rapporti contrattuali ed economici inerenti sia la distribuzione dei carburanti, ivi compreso l'accantonamento di fine rapporto (cosiddetto bonus di fine gestione), che le attività collaterali aggiuntive.

Alle scriventi Federazioni risulta che Petrolifera Adriatica S.p.A. stia chiedendo pressantemente ai gestori degli impianti che la medesima azienda ha da poco tempo acquisito dalla Esso Italiana S.r.l. in Toscana, la loro individuale adesione a condizioni economiche e normative che derogano peggiorandole in modo rilevante quelle previste dagli Accordi collettivi vigenti, con particolare ma non esaustivo riguardo all'Accordo aziendale da ultimo sottoscritto in data 16.07.2014, valido ed efficace per tutti i Gestori dei punti vendita di viabilità ordinaria a marchio Esso.

Tale comportamento illegittimo di Petrolifera Adriatica viene quindi reiterato, nonostante sia già stato segnalato e contestato in precedenza a codesta Azienda dalle nostre Federazioni con nota del 28 novembre 2016 Prot.N°5607.11.2016 riguardo agli impianti acquisiti nelle regioni Abruzzo e Marche e nonostante Petrolifera Adriatica S.p.A. sia stata messa a conoscenza, preventivamente dalla società cessionaria, delle condizioni contrattuali praticate ai singoli Gestori, in forza dei richiamati Accordi collettivi e dei criteri di formazione dei prezzi in essi definiti.

Prezzi che, successivamente all'acquisizione della Petrolifera Adriatica S.p.A. degli impianti suddetti, hanno subito un generalizzato, sensibile e ingiustificato rialzo, in violazione non solo degli Accordi collettivi citati, ma anche dell'art. 17 della legge 27/2012, che impone l'obbligo di assicurare al Gestore condizioni di approvvigionamento eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.

Si tratta, come appare del tutto evidente, di una serie di comportamenti (deroga in pejus delle condizioni economico/normative definite dagli Accordi collettivi vigenti; imposizione di condizioni di prezzo discriminatorie e non competitive), tanto ciascuno singolarmente assunto quanto nel loro insieme complessivo, che -oltre a cagionare un danno economico rilevante e ingiusto ai Gestori interessati- integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, così come richiamato dalla già citata legge 27/2012.

D'altra parte, che Petrolifera Adriatica S.p.A. fosse pienamente consapevole dei contenuti e della valenza normativa degli Accordi collettivi richiamati e vigenti per i Gestori degli impianti di rete ordinaria a marchio Esso, è chiaramente emerso anche in occasione del recente incontro del 10 febbraio 2017 svoltosi a Roma tra le delegazioni delle scriventi Federazioni e della medesima Petrolifera Adriatica.

Circostanza nella quale, tuttavia, l'azienda ha tenuto a chiarire di non essere in alcun modo disponibile né a riconoscere ed applicare integralmente il contenuto degli Accordi collettivi vigenti, né ad avviare la contrattazione aziendale così come prescritto dalla normativa speciale di settore.

Ciò premesso, le scriventi Federazioni intimano e diffidano in modo ultimativo Petrolifera Adriatica S.p.A., anche in nome e per conto dei singoli Gestori loro associati, a dare corretta e puntuale applicazione agli Accordi collettivi vigenti, oltreché ad interrompere immediatamente tutti i comportamenti a più riprese denunciati dalle medesime scriventi posti in violazione degli Accordi e della normativa sopra citata e a danno dei gestori.

Ove, in caso contrario, Petrolifera Adriatica non adempia, le scriventi Federazioni ed i Gestori loro associati si riservano di assumere, senza ulteriore avviso o comunicazione, ogni iniziativa, in tutte le sedi ritenute competenti, tesa a tutelare i loro interessi in ogni modo violati, nonché a chiedere il ristoro dei danni subiti e subendi.

Vivissime cordialità.

Il Presidente
Martino Landi



Il Presidente
Roberto Di Vincenzo



Il Presidente
Maurizio Micheli

